

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Paolo SOLITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	
Provincia di Lecce	
Prot. 20170000263 del 16-01-2017	
Uff. carico	SEGRETERIA
P	
Cat	Class

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 16 GEN. 2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to  **IL MESSO NOTIFICATORE**
Anna Rita Stefanizzi

F.to (Sig.ra Rosanna VIVA)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li 16 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sig.ra Rosanna VIVA)
Rosanna

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li 16 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 05 DEL 12/01/2017

Oggetto: CONTROVERSIA COMUNE C/ REGIONE PUGLIA PER TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI ANNO 2016 - DET. REG. PUGLIA N. 392/2016 - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI. NOMINA PATROCINATORE DEL COMUNE.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(f.to Sig.ra Rosanna VIVA)

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Dott/ssa G. Campa

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno *dodici* del mese di *gennaio* alle ore *12,00* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Dott. Paolo Solito e con l'intervento dei Sigg.

- | | | |
|--------------|--------------|------------------|
| 1) SOLITO | Paolo | Sindaco |
| 2) MAGNOLO | Luciano | V.Sindaco |
| 3) MANCO | Maria Grazia | Assessore |
| 4) VALENTINI | Nicola | Assessore |
| 5) MASCIULLO | Rossella | Assessore |

Pres	Ass
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Sogliano Cavour procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti ad un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca ed una umida;
- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio. Più precisamente la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovralli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;
- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente,

considerato:

- che con determina Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determinazioni n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;
- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";
- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovralli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;
- che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con ordinanza n. 2356 del 10.07.2015, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovralli di impianti di selezione automatica";
- che il TAR ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché accerti la contrarietà della normativa regionale con quella nazionale;
- che con determina n. 428 del 07/10/2015 la Regione Puglia ha determinato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2015 non tenendo conto dei principi affermati dal TAR di Lecce ed anche tale determina è stata impugnata innanzi al TAR;
- che con determina n. 682 del 24/12/2015 la Regione Puglia ha fissato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2016, ancora una volta obliterando i principi affermati dal TAR di Lecce nell'ordinanza n. 2356 del 10.07.2015;
- che questa Amministrazione ha già proposto ricorso avverso la determinazione dell'ecotassa per il 2016 e tuttavia, considerato che la Regione Puglia ha adottato due nuove determinazioni (n. 226/2016 e n. 290/2016) con riferimento al corrente anno, occorre estendere l'impugnazione ai nuovi atti al fine di non pregiudicare l'esito del ricorso già proposto;

- che la Corte Costituzionale ha fissato l'udienza del 22 marzo 2017 per decidere sulla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Luigi Quinto;
- che, nelle more della decisione della Corte, la Regione Puglia con determina n. 392 del 7 dicembre 2016 ha confermato l'ecotassa in misura maggiorata;
- che la suddetta determinazione deve essere impugnata con motivi aggiunti al fine di non incorrere nell'improcedibilità del ricorso già proposto;

Ritenuto di proseguire il contenzioso con l'Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi innanzi al TAR concernenti la medesima questione;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00,

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- 1) di nominare l'Avv. Luigi Quinto, da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, difensore dell'Ente innanzi al TAR Lecce, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell'interesse del Comune;
- 2) di autorizzare il sindaco a rappresentare l'Ente nel giudizio sopra dettagliato, conferendogli ampio mandato;
- 3) di demandare al responsabile del servizio incaricato la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa, già preventivato dal legale incaricato nella misura di € 100,00 oltre accessori di legge;
- 4) di comunicare copia del presente atto al professionista incaricato.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.